SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 aprile 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 2018.

Nomina dell'avv. Luca Pancalli a Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici;

Visto l'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 15 luglio 2003, n. 189, recante norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004, concernente attività svolte dalla Federazione italiana sport disabili, quale Comitato italiano paralimpico;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri e, in particolare, l'art. 1 comma 19, lettera *a)* che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 26, relativo all'Ufficio dello sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016, concernente conferimento di incarichi ai ministri senza portafoglio, con il quale all'on. dott. Luca Lotti è stato conferito l'incarico in materia di sport;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *f)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto l'art. 7 dello Statuto del Comitato italiano paralimpico:

Vista la nota prot. 009 del 2 febbraio 2018 inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per lo sport, con la quale il Segretario generale del Comitato italiano paralimpico ha trasmesso lo stralcio del verbale relativo alla elezione dell'avvocato Luca Pancalli a Presidente del Comitato italiano paralimpico;

Visto il *curriculum vitae* dell'avvocato Luca Pancalli;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile n. 39, dall'avvocato Luca Pancalli in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilita e incompatibilità a ricoprire l'incarico;

Vista la delibera preliminare adottata nella riunione del 22 febbraio 2018 del Consiglio dei ministri, concernente l'avvio alla procedura di nomina dell'avv. Luca Pancalli a Presidente del Comitato italiano paralimpico;

Preso atto che le competenti Commissioni parlamentari non hanno reso il parere nei termini previsti dai propri regolamenti;

Considerato che occorre comunque procedere alla nomina del Presidente del Comitato italiano paralimpico per il quadriennio 2017-2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sport adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. L'avvocato Luca Pancalli è nominato Presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP) per un periodo di quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne succ. n. 747

18A02892

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2025, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 aprile 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.762 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 12 marzo 2018, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,45% con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, avente godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2025. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,45%, pagabile in due semestralità posticipate, la prima cedola è pagabile il 15 maggio 2018, le cedole successive sono pagabili il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 15 maggio 2018, sarà pari allo 0,244337% lordo, corrispondente a un periodo di 61 giorni su un semestre di 181.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 aprile 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 aprile 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 aprile 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 32 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 aprile 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A02958

DECRETO 11 aprile 2018.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,05%, con godimento 15 aprile 2018 e scadenza 15 aprile 2021, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 aprile 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.762 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,05% con godimento 15 aprile 2018 e scadenza 15 aprile 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,05%, avente godimento 15 aprile 2018 e scadenza 15 aprile 2021. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,05%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 ottobre 2018 e l'ultima il 15 aprile 2021.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 aprile 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 aprile 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 aprile 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 1 giorno. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 aprile 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,05% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A02959

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 2017.

Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande - anno 2017.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari;

Visti i commi 8-*bis* ed 8-*ter* del predetto art. 73, introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, a norma dei quali è attribuita agli ammessi allo *stage* una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

Visto l'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che ha istituito il Fondo unico giustizia;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che ha previsto, fra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le quote delle risorse intestate Fondo Unico Giustizia da destinare mediante riassegnazione in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno ed al Ministero della giustizia nonché all'entrata del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2017, adottato ai sensi del citato art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1456 del 9 giugno 2017, concernente l'aggiornamento soglie ISEE e ISPE per anno accademico 2017/2018;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, è determinato, per l'anno 2017, nel limite di euro 10.000.000, nell'ambito della quota del Fondo unico giustizia assegnata nel corrente esercizio finanziario al Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio in favore del competente capitolo di gestione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 2.

Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo art. 3, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e secondo le modalità indicate nei seguenti commi. L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'art. 3, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, a pena di inammissibilità, e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:

a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;

b) il codice fiscale;

c) la data di inizio del tirocinio;

d) il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;

e) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.

3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto il tirocinio formativo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attività svolta nell'anno 2017.

5. La domanda presentata a norma del comma 4 produce effetti esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa all'anno 2017.

6. Quando la domanda è incompleta, l'ufficio assegna un termine perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente è fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal comma 4.

7. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche all'interessato che non provvede ad integrare la domanda nel termine fissato a norma del comma 6.

9. L'amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di ciascun tirocinante a favore del quale è erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalità che saranno indicate con apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.

Art. 3.

Importo e durata

1. L'importo della borsa di studio è determinato in euro quattrocento mensili. La borsa di studio è attribuita sulla base di graduatoria predisposta su base nazionale.

2. La Corte di cassazione, le Corti d'appello, la Procura generale presso la Corte di cassazione e le Procure generali presso le Corti di appello nonché il Segretario generale della giustizia amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 2, comma 4, al Ministero della giustizia, secondo le modalità indicate dalla suindicata circolare della Direzione generale dei magistrati, i dati necessari per stilare la graduatoria, inviando l'elenco di coloro che hanno presentato la domanda, indicando, per ciascuno di essi, il valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. Agli ammessi allo *stage* presso gli uffici della giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazione organica del personale di magistratura ordinaria e di quello della magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui all'art. 73, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della giustizia ordinaria, non possono essere assegnate più di trenta borse di studio, di cui sino a quindici da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a quindici ai tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali.

3. Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di pari valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età.

4. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'art. 2, comma 4, e non escluse a norma dei commi 2 e 8 dello stesso art. 2, verrà predisposta una graduatoria sulla base degli elenchi trasmessi. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'art. 1, comma 1. Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di *stage* svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi del comma 4.

5. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 4, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nell'anno 2017.

6. Il magistrato formatore, ai fini della revoca del beneficio a norma dell'art. 2, comma 9, comunica immediatamente al capo dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato assolvimento dei compiti formativi da parte del tirocinante.

Art. 4.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - ufficio II, per le finalità di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore dell'ufficio II.

Art. 5.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2427

18A02685

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 febbraio 2018.

Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo per le mense scolastiche biologiche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'art. 4, comma 5-*quater*;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» ed, in particolare, l'art. 34, comma 1;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed, in particolare, l'art. 64, comma 5-*bis* che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017, che istituisce l'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica;

Considerato che il piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea COM (2014) 179 final del 24 marzo 2014, tra le dieci azioni previste, colloca anche «Azione 4 - Biologico e Green Public Procurement - stimolare l'utilizzo dei prodotti biologici nella ristorazione ospedaliera e nelle mense scolastiche, e l'applicazione del metodo biologico anche nella gestione del verde delle aree pubbliche»;

Considerato che il comma 5-*bis* del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui per il 2018 e il 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Considerato che il suddetto fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per le mense scolastiche biologiche, istituito ai sensi dell'art. 64, comma 5-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «mensa scolastica biologica»: il servizio di refezione collettiva scolastica conforme ai requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017;

b) «Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica»: il numero totale di pasti annui delle mense scolastiche biologiche dichiarati nell'allegato 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017;

c) «Fondo»: il Fondo per le mense scolastiche biologiche, istituito ai sensi dell'art. 64, comma 5-*bis*, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 3.

Criteri generali di riparto

1. Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base del «Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica», riportati alla data del 31 marzo di ogni anno, nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, di cui all'art. 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017 di istituzione delle mense scolastiche biologiche.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, cui è stata assegnata quota parte del Fondo, invia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una relazione illustrativa delle iniziative realizzate nell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, in valori assoluti, e di numero degli utenti coinvolti nelle iniziative di informazione e promozione nelle scuole. Le relazioni, redatte secondo lo schema predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono pubblicate nell'apposita sezione del sito web del ministero.

Art. 4.

Assegnazione e condizioni di spesa

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasferiscono almeno l'80% delle risorse assegnate annualmente con il decreto di cui al comma 1, dell'art. 3 ai soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017, ricadenti nel territorio di competenza, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica.

2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano verificano che:

a) le stazioni appaltanti, iscritte all'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017, hanno osservato le disposizioni contenute nell'art. 102, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) i soggetti eroganti il servizio di mensa biologica, iscritti all'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017, hanno rispettato quanto disposto dall'art. 3, comma 8 dello stesso decreto.

Le verifiche sono effettuate sulla base della documentazione prodotta ed a seguito di specifica richiesta di accesso al Fondo avanzata dalle stazioni appaltanti e dai soggetti eroganti il servizio di mensa biologica alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del territorio di competenza.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano utilizzano direttamente o trasferiscono ai Comuni la restante quota rispetto a quanto definito al comma 1, delle risorse assegnate annualmente con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, per la realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione finalizzate a:

a) promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

b) favorire una corretta informazione alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, in età scolare, sui principi della sostenibilità dell'agricoltura biologica dell'educazione alimentare, della conoscenza del territorio, nonché del rispetto del cibo, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 della legge 19 agosto 2016, n. 166, relativamente alle misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti.

4. Eventuali risorse rese disponibili a seguito delle attività di verifica di cui al comma 2, possono essere utilizzate per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 3.

Art. 5.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, il decreto di cui all'art. 3 comma 1 è adottato entro il 30 luglio 2018, sulla base del «Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica», riportati alla data del 31 giugno 2018 nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, di cui all'art. 3, del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017 di istituzione delle mense scolastiche biologiche.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2018

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
FEDELI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 185

18A02851

DECRETO 29 marzo 2018.

Sospensione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999, per la IGP «Arancia del Gargano» e la IGP «Limone Femminello del Gargano», conferito al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP con decreto 20 settembre 2013 e rinnovato con decreto 6 febbraio 2017.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2014, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia del Gargano» e per la IGP «Limone Femminello del Gargano»;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2017, con il quale è stato rinnovato per un triennio al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia del Gargano» e per la IGP «Limone Femminello del Gargano»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP non ha adeguato il proprio statuto alle prescrizioni di cui al citato art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la nota prot. n. 347 del 3 gennaio 2018 con la quale l'Amministrazione ha comunicato al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP l'avvio del procedimento di sospensione dell'incarico conferito con decreto ministeriale del 20 settembre 2013 e rinnovato con decreto del 6 febbraio 2017;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla sospensione temporanea dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999 per la IGP «Arancia del Gargano» e la IGP «Limone Femminello del Gargano» conferito al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP;

Decreta:

Articolo unico

1. L'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999 per la IGP «Arancia del Gargano» e la IGP «Limone Femminello del Gargano» conferito al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP con sede legale in Rodi Garganico (FG), via Varano n. 11, con decreto ministeriale 20 settembre 2013 e rinnovato con decreto ministeriale 6 febbraio 2017, è sospeso fino alla trasmissione dello statuto del Consorzio modificato ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

2. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, si procederà con la revoca dell'incarico conferito con decreto ministeriale 20 settembre 2013 e rinnovato con decreto ministeriale 6 febbraio 2017, al Consorzio tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A02798

DECRETO 29 marzo 2018.

Sospensione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999, per la DOP «Laghi Lombardi», conferito al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi DOP con decreto 24 aprile 2014 e rinnovato con decreto 28 luglio 2017.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2014, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 110 del 14 maggio 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Laghi Lombardi»;

Visto il decreto ministeriale del 28 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 201 del 29 agosto 2017, con il quale è stato rinnovato per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Laghi Lombardi»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi DOP non ha adeguato il proprio statuto alle prescrizioni di cui al citato art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la nota prot. n. 381 del 3 gennaio 2018 con la quale l'Amministrazione ha comunicato al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi DOP l'avvio del procedimento di sospensione dell'incarico conferito con decreto ministeriale del 24 aprile 2014 e rinnovato con decreto del 28 luglio 2017;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla sospensione temporanea dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999 per la DOP «Laghi Lombardi» conferito al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi DOP con decreto ministeriale 24 aprile 2014 e rinnovato con decreto ministeriale 28 luglio 2017;

Decreta:

Articolo unico

1. L'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999 per la DOP «Laghi Lombardi» conferito al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi DOP con sede legale in Brescia, via San Zeno n. 69, con decreto ministeriale 24 aprile 2014 e rinnovato con decreto ministeriale 28 luglio 2017, è sospeso fino alla trasmissione dello statuto del Consorzio modificato ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

2. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, si procederà con la revoca dell'incarico conferito con decreto ministeriale 24 aprile 2014 e rinnovato con decreto ministeriale 28 luglio 2017, al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi DOP.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A02799

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 marzo 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Canto Nuovo società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 28 aprile 2011 n. 30/SAA/2011 con il quale la società cooperativa «Canto Nuovo società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Potenza è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e l'avv. Carlo Francesco Glinni ne è stato nominato Commissario Liquidatore;

Vista la nota del 17 giugno 2016 con la quale l'avv. Carlo Francesco Glinni rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di Commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pasquale Carlo Zanni (codice fiscale ZNNPQL-67S16G942S) nato a Potenza il 16 novembre 1967, ivi domiciliato, piazza Costituzione Italiana n. 35, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Canto Nuovo società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Potenza (codice fiscale 02373300587) sciolta ai sensi dell'art 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto ministeriale 28 aprile 2011 n. 30/SAA/2011, in sostituzione dell'avv. Carlo Francesco Glinni, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A02829

DECRETO 29 marzo 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Victoria 95 - società cooperativa a r.l.», in Noicattaro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2005, n. 131/2005, con il quale la società cooperativa «Victoria 95 - società cooperativa a r.l.», con sede in Noicattaro (BA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Raffaele Mazzei ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2013, n. 165/2013, con il quale l'avv. Angelo Schittulli è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Raffaele Mazzei, dimissionario;

Vista la nota con la quale veniva comunicato all'ufficio il non perfezionamento dell'incarico da parte dell'avv. Angelo Schittulli all'atto della nomina;

Visti gli accertamenti successivi effettuati dall'ufficio competente che hanno accertato effettivamente il mancato compimento di atti di gestione della procedura;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Angelo Schittulli dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata poiché da visura camerale aggiornata la situazione della cooperativa appare immutata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa la dott.ssa Sabrina Valentino, nata a Roma l'1 dicembre 1966, e domiciliata a Lecce in via G. Oberdan n. 57, codice fiscale VLNSRN66T41H501J, in sostituzione dell'avv. Angelo Schittulli, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02831

DECRETO 29 marzo 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Ristor Acli - società cooperativa in liquidazione», in Como.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 78/2017, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Ristor Acli - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Como (CO), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Marco Antonio Cianfaro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 febbraio 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 2017 n. 524/2017 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Luigi De Paola in sostituzione dell'avv. Marco Antonio Cianfaro, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 13 novembre 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Luigi De Paola dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Marco Lovagnini, (codice fiscale LVGMRC67B05A010W), nato a Abbiategrasso (MI) il 5 febbraio 1967 e ivi domiciliato, via Montello, n. 10 in sostituzione del dott. Luigi De Paola, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02832

DECRETO 29 marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pronto Servizi società cooperativa in liquidazione», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Pronto Servizi società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €. 142.617,00, si riscontra una massa debitoria di €. 353.209,00 ed un patrimonio netto negativo di €. - 211.874,00;

Considerato che in data 19 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pronto Servizi società cooperativa in liquidazione», con sede in Venezia (VE), (codice fiscale 03637040274) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Luca Maria Blasi nato a Roma il 18 aprile 1960 (codice fiscale BLS LMR 60D18 H501B), e domiciliato in Venezia (VE), in Via San Marco n. 2947.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02833

DECRETO 4 aprile 2018.

Proroga del termine per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile riservate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva, di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nelle aree di crisi industriale non complessa, disciplinati da accordi di programma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-*bis* concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-*bis* dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse così come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;

Vista la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 59282 del 6 agosto 2015, emessa in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del suddetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili, delle modalità, forme e termini di presentazione delle domande nonché delle caratteristiche del contratto di finanziamento;

Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle finalità indicate nella stessa norma, tra cui quella di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 2, relativa al rafforzamento della struttura produttiva, al riutilizzo di impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;

Visto il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016 recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017, con il quale una quota pari a euro 148.768.097,18 delle risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile comples-

sivamente destinate, con precedenti decreti ministeriali, alla reindustrializzazione delle aree di crisi è stata ripartita tra le diverse tipologie di intervento;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017, che riserva euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, accantonando una quota del predetto importo, pari ad euro 44.000.000,00, in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del medesimo decreto ministeriale 31 gennaio 2017, che prevede che euro 80.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III – Competitività PMI, sono destinati agli interventi nelle aree di crisi localizzate nelle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) disciplinati da accordi di programma, dei quali euro 35.000.000,00 destinabili alle aree di crisi industriale non complessa;

Visto il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nel sito internet istituzionale, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016, prevedendo l'apertura della procedura al 4 aprile 2017;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017, recante la destinazione di ulteriori risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge n. 181/1989, e che, in particolare, incrementa nella misura di euro 20.000.000,00 la quota di euro 44.000.000,00 accantonata, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 31 gennaio 2017, in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 26 settembre 2017, con il quale le risorse complessivamente destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, pari ad euro 99.000.0000, di cui euro 64.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile ed euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, sono state ripartite tra le Regioni interessate;

Considerato che, ai sensi del più volte citato art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 31 gennaio 2017, l'utilizzo delle risorse nazionali accantonate in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma è soggetto alla clausola della sottoscrizione dei medesimi accordi entro un anno dalla data di apertura dello sportello di cui al sopra menzionato decreto direttoriale 24 febbraio 2017, pertanto entro il 4 aprile 2018;

Tenuto conto della necessità di alcune Regioni di disporre di più tempo per completare le procedure di approvazione degli schemi di accordo e di programmazione finanziaria delle risorse da destinare al cofinanziamento degli stessi accordi;

Considerato che si prevede che la sottoscrizione dei restanti accordi di programma con le Regioni interessate possa avvenire entro i prossimi mesi del 2018;

Ritenuto, pertanto, di prorogare la predetta scadenza del 4 aprile 2018 al 28 settembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine previsto all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 per l'utilizzo della quota di risorse finanziarie accantonata in favore degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma è prorogato al 28 settembre 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02931

DECRETO 5 aprile 2018.

Scioglimento della «Skan cooperativa sociale a responsabilità limitata - onlus», in Fonte e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* codice civile, nei confronti della società cooperativa «Skan cooperativa sociale a responsabilità limitata - onlus»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, anche per la prolungata inattività dell'ente, essendo l'ultimo bilancio depositato quello relativo all'esercizio 2011;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con DM del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Skan cooperativa sociale a responsabilità limitata- onlus» con sede in Fonte (TV) (codice fiscale 03158440267), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Benvegnù, nato a Treviso (TV) il 21 marzo 1970 (codice fiscale BNV LSN 70C21 L407Q), ed ivi domiciliato in via Monte Piana n. 14.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A02828

DECRETO 5 aprile 2018.

Scioglimento della «CLF Servizi società cooperativa a rl», in Vicenza e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CLF Servizi società cooperativa a rl» con sede in Vicenza (VI), (codice fiscale 03758050714), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola De Zorzi, nato a Venezia (VE) l'11 maggio 1968 (codice fiscale DZR NCL 68E11 L736S), e domiciliato in Schio (VI) in via Lago di Costanza n. 35.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A02830

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Variquel»

Estratto determina AAM/PPA/283 del 22 marzo 2018

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2016/1005.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società IS Pharmaceuticals Limited (codice SIS 3373), con sede legale in Office Village, Chester Business Park, Chester, CH4 9QZ Gran Bretagna (UK).

Medicinale: VARIQUEL.

Confezioni e A.I.C. n.:

039246018 - «1 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 1 mg polvere + 1 fiala da 5 ml solvente;

039246020 - «1 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 1 mg polvere + 5 fiale da 5 ml solvente,

alla società Alliance Pharmaceuticals Limited (codice SIS 2520) con sede legale in Avonbridge House - Bath Road, Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB Gran Bretagna (UK).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02852

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stemflova»

Estratto determina AAM/PPA/284 del 22 marzo 2018

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2016/1018.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società IS Pharmaceuticals Limited (codice SIS 3373), con sede legale in Office Village, Chester Business Park, Chester, CH4 9QZ Gran Bretagna (UK).

Medicinale STEMFLOVA.

Confezione e A.I.C. n. 042969016 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 5 ml,

alla società Alliance Pharmaceuticals Limited (codice SIS 2520) con sede legale in Avonbridge House - Bath Road, SN152BB - Wiltshire - Gran Bretagna (UK).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02853

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zevistat»

Estratto determina AAM/PPA n. 330 del 4 aprile 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/7.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società KRKA D.D. Novo Mesto, con sede in Smarjeska Cesta 6, Novo Mesto, Slovenia.

Medicinale ZEVISTAT.

Confezioni e A.I.C. n.:

045000015 - «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

045000027 - «10 mg/20 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

045000039 - «10 mg/40 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL,

alla società: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in via Dante Alighieri, 71, Sanremo, Imperia, con codice fiscale 00071020085.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02854

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Tad»

Estratto determina AAM/PPA n. 332 del 4 aprile 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/1.

Cambio nome: C1B/2018/32.

N. procedura: AT/H/0620/001/IB/001.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società TAD PHARMA GMBH, con sede in Heinz-Lohmann-Strasse, 5, 27472 Cuxhaven, Germania.

Medicinale LINEZOLID TAD.

Confezioni e A.I.C. n.:

044172017 - «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044172029 - «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044172031 - 600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL,

alla società: KRKA D.D. Novo Mesto, con sede in Smarjeska Cesta 6, Novo Mesto, Slovenia.

Con variazione della denominazione del medicinale in LINEZOLID KRKA D.D.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02855

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitaros».

Estratto determina AAM/PPA/337 del 4 aprile 2018

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2018/24.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dompè Primary S.r.l. (codice SIS 4337) con sede legale in via Santa Lucia, 6 - 20122 Milano.

Medicinale VITAROS

Confezioni e A.I.C. n.:

041332014 - «2 mg/g crema» 4 contenitori monodose in PP/PE da 100 mg in bustina al singola;

041332026 - «3 mg/g crema» 4 contenitori monodose in PP/PE da 100 mg in bustina al singola,

alla società Ferring S.p.a. (codice SIS 7051), con sede legale in via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano - codice fiscale 07676940153.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02856

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letrozolo Fidia»

Estratto determina AAM/PPA/339 del 4 aprile 2018

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/847.

Cambio nome: codice pratica C1B/2017/3297.

Numero procedura europea: IT/H/600/001/IB/02.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fidia Farmaceutici S.p.a. (codice SIS 646), con sede legale in via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme, Padova, codice fiscale 00204260285.

Medicinale LETROZOLO FIDIA.

Confezioni e A.I.C. n.:

040412013 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

040412025 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

040412037 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

040412049 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

040412052 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

040412064 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/AL;

040412076 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL;

040412088 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL;

040412090 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL,

alla società Epionpharma Srl (codice SIS 3942), con sede legale in via Galileo Galilei, 18 - 95037 Ardea (RM), codice fiscale 12583111005.

Con variazione della denominazione del medicinale in RAZIOLET.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02857

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Doc Generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 334 del 4 aprile 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2017/829.

Cambio nome: C1B/2018/24.

N. procedura: NL/H/2446/01-02/1B/053.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società DOC Generici Srl, con sede in via Turati, 40, Milano, con codice fiscale 11845960159.

Medicinale PANTOPRAZOLO DOC GENERICI.

Confezioni e A.I.C. n.:

038437012 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister AL/AL

038437024 - «20 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse in blister AL/AL;

038437036 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL;

038437048 - «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister AL/AL;

038437051 - «20 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister AL/AL;

038437063 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL;

038437075 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 (2×14) compresse in blister AL/AL;

038437087 - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister AL/AL;

038437099 - «20 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister AL/AL;

038437101 - «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister AL/AL;

038437113 - «20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister AL/AL;

038437125 - «20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister AL/AL;

038437137 - «20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister AL/AL;

038437149 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone HDPE;

038437152 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone HDPE;

038437164 - «20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone HDPE;

038437176 - «40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister AL/AL;

038437188 - «40 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse in blister AL/AL;

038437190 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL;

038437202 - «40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister AL/AL;

038437214 - «40 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister AL/AL;

038437226 - «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL;

038437238 - «40 mg compresse gastroresistenti» 28 (2×14) compresse in blister AL/AL;

038437240 - «40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister AL/AL;

038437253 - «40 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister AL/AL;

038437265 - «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister AL/AL;

038437277 - «40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister AL/AL;

038437289 - «40 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister AL/AL;

038437291 - «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister AL/AL;

038437303 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone HDPE;

038437315 - «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone HDPE;

038437327 - «40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in flacone HDPE,

alla società: Alfred E. Tiefenbacher GMBH & Co. KG, con sede in VAN-DER-SMISSEN-STR. 1, Amburgo, Germania.

Con variazione della denominazione del medicinale in PANTOPRAZOLO TIEFENBACHER.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02858

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enantyum»

Estratto determina AAM/PPA n. 345 del 4 aprile 2018

Codice pratica: C1B/2017/1771.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ENANTYUM anche nella forma farmaceutica/dosaggio e confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«25 mg soluzione orale in bustina» 2 bustine monodose in PES/AL/LDPE da 10 ml;

A.I.C. n. 033656392 (base 10) 1033L8 (base 32);

«25 mg soluzione orale in bustina» 4 bustine monodose in PES/AL/LDPE da 10 ml;

A.I.C. n. 033656404 (base 10) 1033LN (base 32);

«25 mg soluzione orale in bustina» 10 bustine monodose in PES/AL/LDPE da 10 ml;

A.I.C. n. 033656416 (base 10) 1033M0 (base 32);

principio attivo Dexketoprofene Trometamolo.

Titolare AIC: Laboratorios Menarini S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 587 - 08918 Badalona (Barcelona), Alfonso XII, Spagna (ES).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinali da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02859

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triamlo»

Estratto determina AAM/PPA/346 del 10 aprile 2018

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2018/6.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Zentiva Italia Srl (codice SIS 8043) con sede legale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano - codice fiscale 11388870153.

Medicinale TRIAMLO.

Confezioni e A.I.C. n.:

043405012 - «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405024 - «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405036 - «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405048 - «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405051 - «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405063 - «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405075 - «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405087 - «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405099 - «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405101 - «2,5 mg + 5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405113 - «5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405125 - «5 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405137 - «5 mg + 5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405149 - «5 mg + 5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405152 - «5 mg + 5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405164 - «5 mg + 5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405176 - «5 mg + 5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405188 - «5 mg + 5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405190 - «5 mg + 5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405202 - «5 mg + 5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405214 - «5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405226 - «5 mg + 10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405238 - «5 mg + 10 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405240 - «5 mg + 10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405253 - «5 mg + 10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405265 - «5 mg + 10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405277 - «5 mg + 10 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405289 - «5 mg + 10 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405291 - «5 mg + 10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405303 - «5 mg + 10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405315 - «10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405327 - «10 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405339 - «10 mg + 5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405341 - «10 mg + 5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405354 - «10 mg + 5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405366 - «10 mg + 5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405378 - «10 mg + 5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405380 - «10 mg + 5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405392 - «10 mg + 5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405404 - «10 mg + 5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405416 - «10 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405428 - «10 mg + 10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405430 - «10 mg + 10 mg capsule rigide» 32 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405442 - «10 mg + 10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405455 - «10 mg + 10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405467 - «10 mg + 10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405479 - «10 mg + 10 mg capsule rigide» 91 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405481 - «10 mg + 10 mg capsule rigide» 96 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405493 - «10 mg + 10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

043405505 - «10 mg + 10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL,

alla società Sanofi S.p.a. (codice SIS 8055) con sede legale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano, codice fiscale 00832400154.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02860

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tanzolan»

Estratto determina AAM/PPA n. 347 del 10 aprile 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2017/849.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Teva Italia S.r.l., con sede in piazzale Luigi Cadorna, 4, Milano, con codice fiscale 11654150157.

Medicinale TANZOLAN

Confezioni e A.I.C. n.:

043054016 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister AL/AL;

043054028 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 7×1 capsule in blister AL/AL;

043054030 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 10 capsule in blister AL/AL;

043054042 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 10×1 capsule in blister AL/AL;

043054055 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL;

043054067 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14×1 capsule in blister AL/AL;

043054079 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL;

043054081 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28×1 capsule in blister AL/AL;

043054093 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister AL/AL;

043054105 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 30×1 capsule in blister AL/AL;

043054117 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister AL/AL;

043054129 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 50×1 capsule in blister AL/AL;

043054131 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 50×1 capsule in blister AL/AL confezione ospedaliera;

043054143 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/AL;

043054156 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 56×1 capsule in blister AL/AL;

043054168 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister AL/AL;

043054170 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 60×1 capsule in blister AL/AL;

043054182 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister AL/AL;

043054194 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 90×1 capsule in blister AL/AL;

043054206 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister AL/AL;

043054218 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 98×1 capsule in blister AL/AL;

043054220 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister AL/AL;

043054232 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 100×1 capsule in blister AL/AL;

043054244 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in flacone HDPE;

043054257 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE;

043054269 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE;

043054271 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 49 capsule in flacone HDPE;

043054283 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in flacone HDPE;

043054295 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in flacone HDPE;

043054319 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 (2×49) capsule in flacone HDPE;

043054321 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 (2×50) capsule in flacone HDPE;

043054333 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister AL/AL;

043054345 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7×1 capsule in blister AL/AL;

043054358 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 10 capsule in blister AL/AL;

043054360 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 10×1 capsule in blister AL/AL;

043054372 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL;

043054384 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14×1 capsule in blister AL/AL;

043054396 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL;

043054408 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28×1 capsule in blister AL/AL;

043054410 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister AL/AL;

043054422 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 30×1 capsule in blister AL/AL;

043054434 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister AL/AL;

043054446 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 50×1 capsule in blister AL/AL;

043054459 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 50×1 capsule in blister AL/AL confezione ospedaliera;

043054461 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/AL;

043054473 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56×1 capsule in blister AL/AL;

043054485 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister AL/AL;

043054497 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 60×1 capsule in blister AL/AL;

043054509 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister AL/AL;

043054511 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 90×1 capsule in blister AL/AL;

043054523 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister AL/AL;

043054535 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 98×1 capsule in blister AL/AL;

043054547 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister AL/AL;

043054550 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 100×1 capsule in blister AL/AL

043054562 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in flacone HDPE;

043054574 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE;

043054586 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE;

043054598 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 49 capsule in flacone HDPE;

043054600 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in flacone HDPE;

043054612 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in flacone HDPE;

043054636 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 98(2×49) capsule in flacone HDPE;

043054648 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 100(2×50) capsule in flacone HDPE,

alla società: S.F. GROUP S.r.l., con sede legale in via Tiburtina, 1143, Roma, con codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02861

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo ai decreti 9 febbraio 2018, concernenti: «Emissione, corso legale, della moneta d'oro da euro 10 della Serie "Imperatori Romani – Traiano", in versione *proof*, millesimo 2018» e «Emissione, corso legale, della moneta d'argento da euro 10 della Serie "Europa Star Programme – Barocco", in versione *proof*, millesimo 2018».

I titoli dei decreti citati in epigrafe, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2018, sono da intendersi rispettivamente sostituiti dai seguenti:

«Definizione del contingente e delle modalità di cessione della moneta d'oro da euro 10 della Serie "Imperatori Romani - Traiano", in versione *proof*, millesimo 2018»; e

«Definizione del contingente e delle modalità di cessione della moneta d'argento da euro 10 della Serie "Europa Star Programme – Barocco", in versione *proof*, millesimo 2018».

18A02930

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2304
Yen	131,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,357
Corona danese	7,4469
Lira Sterlina	0,87088
Fiorino ungherese	312,1
Zloty polacco	4,1952
Nuovo leu romeno	4,6634
Corona svedese	10,296
Franco svizzero	1,179
Corona islandese	121,3
Corona norvegese	9,5883
Kuna croata	7,432
Rublo russo	74,113
Lira turca	5,0018
Dollaro australiano	1,605
Real brasiliano	4,149
Dollaro canadese	1,5726
Yuan cinese	7,7686
Dollaro di Hong Kong	9,6576
Rupia indonesiana	16958,23
Shekel israeliano	4,3397
Rupia indiana	79,9545
Won sudcoreano	1316,69
Peso messicano	22,5884
Ringgit malese	4,7641
Dollaro neozelandese	1,6871
Peso filippino	63,999
Dollaro di Singapore	1,6158
Baht tailandese	38,475
Rand sudafricano	14,9162

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A02953

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2361
Yen	132,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,335
Corona danese	7,4468
Lira Sterlina	0,87183
Fiorino ungherese	311,82
Zloty polacco	4,193
Nuovo leu romeno	4,662
Corona svedese	10,2855
Franco svizzero	1,1792
Corona islandese	121,9
Corona norvegese	9,647
Kuna croata	7,4295
Rublo russo	77,4609
Lira turca	5,0622
Dollaro australiano	1,5976
Real brasiliano	4,206
Dollaro canadese	1,5645
Yuan cinese	7,7741
Dollaro di Hong Kong	9,703
Rupia indonesiana	16997,61
Shekel israeliano	4,3312
Rupia indiana	80,3375
Won sudcoreano	1319,5
Peso messicano	22,5778
Ringgit malese	4,7831
Dollaro neozelandese	1,6806
Peso filippino	64,236
Dollaro di Singapore	1,6202
Baht tailandese	38,603
Rand sudafricano	14,9028

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A02954

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2384
Yen	132,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,323
Corona danese	7,4449
Lira Sterlina	0,8736
Fiorino ungherese	311,74
Zloty polacco	4,1915
Nuovo leu romeno	4,6627
Corona svedese	10,2863
Franco svizzero	1,1855
Corona islandese	121,6
Corona norvegese	9,6213
Kuna croata	7,426
Rublo russo	80,0075
Lira turca	5,1832
Dollaro australiano	1,598
Real brasiliano	4,2333
Dollaro canadese	1,5625
Yuan cinese	7,7815
Dollaro di Hong Kong	9,7212
Rupia indonesiana	17046,58
Shekel israeliano	4,3549
Rupia indiana	80,8735
Won sudcoreano	1324,61
Peso messicano	22,6527
Ringgit malese	4,7982
Dollaro neozelandese	1,6812
Peso filippino	64,379
Dollaro di Singapore	1,6204
Baht tailandese	38,601
Rand sudafricano	14,9678

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A02955

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2323
Yen	132,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,316
Corona danese	7,4451
Lira Sterlina	0,86745
Fiorino ungherese	311,4
Zloty polacco	4,1844
Nuovo leu romeno	4,6615
Corona svedese	10,3723
Franco svizzero	1,1876
Corona islandese	122
Corona norvegese	9,5973
Kuna croata	7,4213
Rublo russo	75,8954
Lira turca	5,0473
Dollaro australiano	1,5893
Real brasiliano	4,1482
Dollaro canadese	1,5517
Yuan cinese	7,7452
Dollaro di Hong Kong	9,6734
Rupia indonesiana	16968,15
Shekel israeliano	4,3322
Rupia indiana	80,417
Won sudcoreano	1319,86
Peso messicano	22,3815
Ringgit malese	4,777
Dollaro neozelandese	1,67
Peso filippino	64,102
Dollaro di Singapore	1,6155
Baht tailandese	38,448
Rand sudafricano	14,7838

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A02956

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2317
Yen	132,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,307
Corona danese	7,4467
Lira Sterlina	0,864
Fiorino ungherese	311,13
Zloty polacco	4,1763
Nuovo leu romeno	4,6603
Corona svedese	10,3798
Franco svizzero	1,1854
Corona islandese	121,6
Corona norvegese	9,5643
Kuna croata	7,4165
Rublo russo	76,2186
Lira turca	5,0411
Dollaro australiano	1,5801
Real brasiliano	4,1979
Dollaro canadese	1,5482
Yuan cinese	7,7363
Dollaro di Hong Kong	9,6687
Rupia indonesiana	16939,57
Shekel israeliano	4,3316
Rupia indiana	80,316
Won sudcoreano	1316,26
Peso messicano	22,3162
Ringgit malese	4,7714
Dollaro neozelandese	1,6703
Peso filippino	63,969
Dollaro di Singapore	1,6158
Baht tailandese	38,367
Rand sudafricano	14,8457

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A02957

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la sospensione temporanea dell'onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del cancelliere dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica, 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che il Mar. Magg. Vito Donato Luca Sileo è stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione nonché all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e l'interdizione perpetua da qualsiasi incarico di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, per il reato di cui all'art. 609-*bis* del codice penale. Le condanne all'interdizione dai pubblici uffici producono *ex lege* la sospensione delle onorificenze per il periodo interdetto.

18A02915

Revoca delle onorificenze di Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del cancelliere dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che presso il casellario giudiziale della Procura della Repubblica del Tribunale di Piacenza risulta che il dott. Alfonso Filosa è stato condannato alla pena di undici anni e cinque mesi di reclusione nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed è stato altresì dichiarato incapace a contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di tre anni, per i reati di cui agli articoli 317, 319, 319-*quater* e 326 del codice penale.

La condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici comporta la privazione *ex lege* delle onorificenze di Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», conferite al dott. Filosa con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1995, 2 giugno 2000 e 27 dicembre 2005.

18A02916

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-094) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.